

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2011

concernente un contributo finanziario dell'Unione ai Paesi Bassi per studi sulla febbre Q

[notificata con il numero C(2011) 554]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2011/89/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾ (in appresso «regolamento finanziario»), in particolare l'articolo 75,visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽³⁾ (in appresso «modalità d'esecuzione»), in particolare l'articolo 90,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 75 del regolamento finanziario e all'articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d'esecuzione, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione europea è preceduto da una decisione di finanziamento, che determina gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa ed è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.
- (2) La febbre Q è una malattia zoonotica altamente contagiosa causata dal patogeno *Coxiella burnetii*, comunemente presente in quasi tutti i paesi del mondo. Molti animali domestici e selvatici possono essere portatori di questa malattia, ma i bovini, i caprini e gli ovini sono i principali serbatoi del virus.
- (3) Nell'UE non esistono norme armonizzate sulla notifica o sulla lotta contro la febbre Q negli animali. Le misure di lotta contro le malattie sono generalmente adottate a livello nazionale, regionale o anche aziendale.

(4) Secondo il parere dell'EFSA del 27 aprile 2010 ⁽⁴⁾, negli Stati membri dell'UE le conseguenze della febbre Q sulla salute umana e dei ruminanti domestici sono limitate. Tuttavia, in determinate circostanze epidemiologiche e per particolari gruppi a rischio, l'impatto sulla salute pubblica e conseguentemente anche sulla società e/o sull'economia può essere significativo.

(5) Negli anni 2008 e 2009 il maggior aumento di casi umani di febbre Q è stato rilevato nei Paesi Bassi, dove si sono verificati vari decessi umani. Le inchieste epidemiologiche hanno constatato un legame con le grandi aziende lattiere della zona, in cui la produzione di latte di capra si è sviluppata rapidamente nell'ultimo decennio. Il parere dell'EFSA sopramenzionato ha tuttavia messo in evidenza che non sono ancora chiarite le ragioni precise della comparsa di problemi clinici nella popolazione animale nel 2005 e dell'aumento di casi nella popolazione umana nel 2007.

(6) Il 24 marzo 2010 il ministero dei Paesi Bassi per l'Agricoltura, la natura e la qualità alimentare ha presentato una richiesta di cofinanziamento nel quadro della decisione 2009/470/CE per la realizzazione di studi tecnici e scientifici sulla dinamica della malattia e sull'efficacia di eventuali misure di lotta applicabili ai ruminanti domestici, come la vaccinazione dei caprini.

(7) Gli studi per i quali i Paesi Bassi hanno chiesto un cofinanziamento trattano tra l'altro i seguenti argomenti: i) la caratterizzazione dei diversi genotipi di *Coxiella burnetii* esistenti nelle diverse specie animali nei Paesi Bassi e la diversità della loro virulenza, se del caso; ii) la patogenicità di *Coxiella burnetii* nei caprini gravidi e non gravidi; iii) la resistenza di *Coxiella burnetii* nel letame; e iv) i mezzi adeguati di disinfezione.

(8) A norma dell'articolo 22 della decisione 2009/470/CE, l'Unione può intraprendere o aiutare gli Stati membri o le organizzazioni internazionali a intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per l'elaborazione della normativa UE nel settore veterinario nonché per lo sviluppo dell'istruzione o della formazione in campo veterinario.

⁽¹⁾ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ Gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali dell'EFSA (AHAW); parere scientifico sulla febbre Q. *EFSA Journal* 2010; 8(5):1595. [114 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.159.

- (9) È opportuno concedere un contributo finanziario agli studi sulla febbre Q nei Paesi Bassi, perché i loro risultati possono fornire nuovi dati che possono contribuire alla futura elaborazione di una normativa veterinaria dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'eventuale adozione di norme armonizzate sul monitoraggio e sulla segnalazione di tale malattia.
- (10) A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, le misure veterinarie devono essere finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.
- (11) Il versamento del contributo finanziario è subordinato all'effettiva esecuzione degli studi previsti e alla presentazione di tutte le informazioni necessarie da parte delle autorità alla Commissione.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Unione concede ai Paesi Bassi un contributo finanziario per gli studi sulla febbre Q, descritti in sintesi nell'allegato. La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario.

2. Le seguenti condizioni devono essere rispettate:

- a) i risultati degli studi devono essere messi a disposizione della Commissione e di tutti gli Stati membri e presentati al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali;
- b) i Paesi Bassi devono trasmettere alla Commissione una relazione tecnica e finanziaria finale entro il 31 marzo 2012 e la relazione finanziaria deve essere corredata dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e ai risultati raggiunti.

Articolo 2

1. Il contributo massimo autorizzato dalla presente decisione per le spese sostenute per i lavori di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è fissato a 500 000 EUR da finanziare sulla seguente linea di bilancio del bilancio generale dell'Unione europea per il 2011:

— linea di bilancio n. 17.04.02.01: 500 000 EUR.

2. Il contributo finanziario dell'Unione è versato su presentazione delle relazioni e dei documenti giustificativi indicati nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione degli studi tecnici e scientifici sull'epidemiologia della febbre Q e sull'efficacia delle possibili misure di lotta applicabili ai ruminanti domestici, di cui all'articolo 1, paragrafo 1

- Progetto 1: «La febbre Q nei caprini» tratta la coltura di *C. burnetii* e la caratterizzazione di *C. burnetii* dei diversi genotipi esistenti nei Paesi Bassi. Questo progetto tratta anche la resistenza di *C. burnetii* nel letame, le diverse vie di infezione, lo sviluppo dell'immunità, la diffusione di *C. burnetii* nei caprini gravidi e non gravidi e informazioni generali sulla patogenesi di *C. burnetii*.
- Progetto 2: «Valutazione della virulenza dei ceppi di *C. burnetii* nei caprini» si propone di stabilire se l'attuale ceppo dei caprini nei Paesi Bassi sia più virulento di altri ceppi di *C. burnetii*.
- Progetto 3: «Patogenesi della febbre Q» studia la patogenesi delle infezioni di *C. burnetii* nei caprini; il ruolo della gravidanza nella patogenesi delle infezioni di *C. burnetii*; lo sviluppo dell'immunità cellulare e umorale; le diverse virulenze dei ceppi di *C. burnetii* nei caprini e l'immunità protettiva dell'infezione naturale. La conoscenza della patogenesi e della trasmissione all'interno del gregge contribuirà a una migliore comprensione dei risultati dei test diagnostici.
- Progetto 4: «Inventario dei ceppi di febbre Q in bovini, ovini, cani e gatti» studia la relazione tra i pazienti umani colpiti da febbre Q e le possibili fonti animali, con l'obiettivo di confrontare i ceppi di febbre Q presenti nelle diverse specie animali con i ceppi presenti nei pazienti umani. Si tratta di un progetto importante che permetterà di escludere gli animali diversi dai caprini da latte dalle fonti di infezione umana.
- Progetto 5: «Efficacia della vaccinazione» confronta gli studi effettuati sul campo in precedenza, in particolare in Francia, con i nuovi studi sul campo realizzati nei Paesi Bassi, al fine di valutare l'efficacia della vaccinazione dei caprini contro la febbre Q.
- Progetto 6: «Ricerca di mezzi di disinfezione adeguati» intende individuare prodotti di disinfezione adeguati e verificare se materiali come il legno, il fieno, la terra e il letame possono essere efficacemente disinfettati. Il progetto comprende: i) la definizione dei criteri per i prodotti di disinfezione; ii) l'inattivazione di *C. burnetii* e delle spore di *C. burnetii* nei liquidi puliti; iii) l'inattivazione di *C. burnetii* e delle spore di *C. burnetii* nei materiali complessi e nel letame; e iv) l'inattivazione di *C. burnetii* e delle spore di *C. burnetii* sulle superfici complesse.
-